

CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER N.24 MESI DI N. 2 FURGONI A 9 POSTI ATTREZZATI PER IL TRASPORTO DI DISABILI, DA DESTINARSI: N. 1 ALLA RSA S. PERTINI DI GARBAGNATE MIL.SE E N. 1 AL CDD DI RHO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Rhodense

Presidio di Garbagnate Milanese

U.O.C Acquisti - Ufficio con sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001:2015

Viale Forlanini, 95 – 20024 – Garbagnate Milanese

Tel. 02 994302475

Fax 02 994302591

E-mail: areaacquisti@asst-rhodense.it

Titolario: 01.6.03 Fascicolo: 134/2021

Garbagnate Milanese,

Trasmessa tramite il portale SinTel

RICHIESTA DI OFFERTA

CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER UN PERIODO DI 24 MESI DI N. 2 FURGONI A 9 POSTI ATTREZZATI PER IL TRASPORTO DISABILI, DA DESTINARSI: N. 1 ALLA RSA S. PERTINI DI GARBAGNATE MIL.SE E N. 1 AL CENTRO DIURNO DISABILI DI RHO.

CIG N. 8935049BAE

PARTE PRIMA – CONTENUTI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO

ART. 1 - PREMESSA E OGGETTO DEL CONTRATTO E IMPORTI POSTI A BASE DI NEGOZIAZIONE

ASST Rhodense si riserva di avviare una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, c. 1 e 2, lett. a) della L. 120/2020, come modificata dalla L. 108/2021, con l'operatore economico che avrà offerto la fornitura in noleggio per n. 24 mesi (2 anni), di N. 2 FURGONI A 9 POSTI ATTREZZATI PER IL TRASPORTO DISABILI, aventi le caratteristiche indicate al successivo art. 2, destinata al CENTRO DIURNO DISABILI di Rho e alla RSA S. PERTINI di Garbagnate Mil.se, al prezzo più basso, previa verifica di idoneità tecnico qualitativa del servizio offerto.

Gli operatori economici, per il solo interesse manifestato mediante adesione alla presente RDO non potranno vantare alcun diritto né titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento del contratto.

1.1 Oggetto del contratto, durata, quantità e importi a base di negoziazione

La presente Richiesta di Offerta ha per oggetto la **fornitura in noleggio di N. 2 FURGONI A 9 POSTI ATTREZZATI PER IL TRASPORTO DISABILI**, da destinarsi n. 1 alla RSA S. PERTINI di Garbagnate Mil.se e n. 1 al CDD di Rho, con le caratteristiche tecniche illustrate al punto 2 del presente Documento, per la durata di mesi 24 (anni 2) per l'importo posto a base d'asta di seguito indicato:

Importi posti a base d'asta, Iva esclusa
Importo totale posto a base d'asta (Iva esclusa)
€ 66.600,00

La fornitura in noleggio si intende comprensiva di:

- a) Manutenzione ordinaria e straordinaria inclusa nel canone di noleggio;
- b) 1 cambio gomme cad. veicolo incluso;
- c) Km 20.000 annuali compresi;
- d) Soccorso e assistenza stradale;
- e) **COPERTURE ASSICURATIVE E GESTIONE SINISTRI**: Il Fornitore dovrà fornire i veicoli oggetto di noleggio muniti delle coperture assicurative obbligatorie per legge, e di ulteriori garanzie nei termini di seguito precisati:

- Responsabilità civile verso terzi : Assicurazione RCA senza scoperto; la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi dovrà coprire il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo compresi i danni cagionati dalla circolazione del veicolo in aree private, incluse le aree aeroportuali. Per sinistro passivo si intende il sinistro in cui sia stata accertata la responsabilità dell'Amministrazione. L'accertamento dovrà essere effettuato ai sensi del Codice unico delle Assicurazioni e dei regolamenti attuativi;
- Guasti accidentali (kasko): nell'ambito di questa copertura e nei limiti di seguito indicati l'Assicuratore dovrà obbligarsi ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli autoveicoli in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione (compresa la sosta) sia su area pubblica che su area privata. La copertura "Kasko" non potrà prevedere franchigie superiori a 400,00 Euro per sinistro;
- Assicurazione incendio e furto: senza scoperto; l'assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi di incendio, scoppio o esplosione ed azione di fulmini, furto o rapina e furto; dovranno essere inclusi nella garanzia eventuali accessori, fonosono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili, se già previsti nel veicolo assicurato.
- Copertura dei rischi derivanti da eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli:
 - a) Eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, terremoto, frane, smottamenti, straripamenti, caduta neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine;
 - b) Vandalismo: danni dovuti ad azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a distruggere, danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (art. 635 C.P.);
 - c) Rottura cristalli: in questo caso l'Assicuratore dovrà rimborsare le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.Le coperture dovranno essere previste con franchigia non superiore a € 300,00, tranne che per cristalli che non dovrà essere superiore a € 100,00;

Copia delle suddette polizze dovrà essere trasmessa al momento della stipula del contratto. In assenza delle suindicate polizze il contratto non potrà essere stipulato.

Rientrano pertanto nell'oggetto del contratto le prestazioni indicate nel presente Documento nella quantità e tipologia, per un periodo massimo contrattuale di 24 mesi, calcolato a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione e per l'importo massimo sopra indicato.

Se allo scadere del termine naturale del contratto, l'Amministrazione non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto, è riconosciuta all'ASST Rhodense, in analogia a quanto previsto dall'art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà - che l'operatore economico si obbliga ad accettare - di prorogarne la durata per un periodo sino a 6 (sei) mesi successivi alla data di naturale scadenza del contratto e, comunque, per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni economiche e normative contrattuali vigenti, senza che l'affidatario possa pretendere compensi ulteriori. L'affidatario si obbliga, pertanto, per il sopraccitato periodo di proroga, a dare esecuzione a tutte le obbligazioni contrattuali dietro semplice richiesta scritta dell'ASST, manifestata con un preavviso di 10 giorni rispetto la scadenza naturale del contratto.

ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE

E' richiesta la fornitura in noleggio di n. 2 furgoni destinati al trasporto di persone non autosufficienti o disabili aventi le seguenti caratteristiche minime:

- **POSTI A SEDERE, COMPRESO IL CONDUCENTE, N.9;**
- **PEDANA ELETTROIDRAULICA PER IL TRASPORTO DEI DISABILI CON ACCESSO DAL PORTELLONE POSTERIORE;**
- **GRADINO ELETTRICO SCORREVOLE POSIZIONATO SOTTO IL PORTELLONE LATERALE LATO PASSEGGERO;**
- **N. 2 (MINIMO 2 – MASSIMO 4) SISTEMI DI ANCORAGGIO PER PERSONE IN SEDIA A ROTELLE CON BINARI A PAVIMENTO E CRICCHETTI DI FISSAGGIO;**
- **CLIMATIZZATORE;**
- **AUTORADIO;**
- **SENSORI DI PARCHEGGIO POSTERIORI CON TELECAMERA;**
- **ALIMENTAZIONE DIESEL O BENZINA: IL VEICOLO DOVRA' ESSERE CONFORME ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA.**

ART. 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire a favore dell'ASST Rhodense una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione, nel rispetto di

tutte le disposizioni espressamente contenute agli artt. 103 e 93 del D.Lgs. n. 50/2016, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale (Iva esclusa).

Qualora il deposito della cauzione avvenisse tramite bonifico bancario l'IBAN è il seguente:

Ultimo Aggiornamento: 04/01/2019	
BANCA	CODICE IBAN
BANCO BPM S.p.A. - FILIALE 01396	IT16V0503433130000000002000

Si precisa che ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

ART. 4 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

4.1 FATTURAZIONE

L'operatore economico aggiudicatario fatturerà gli importi inerenti la fornitura in noleggio di cui agli articoli 1 e 2 del presente Documento, comprensiva dei servizi connessi, a seguito di emissione di specifici ordinativi di fornitura.

In osservanza alle disposizioni previste dal Decreto Legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, che introduce l'obbligo per la P.A. della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori, di seguito si indicano le modalità di fatturazione elettronica.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche indirizzate all'ASST RHODENSE devono contenere le seguenti informazioni:

DENOMINAZIONE	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE RHODENSE VIALE FORLANINI, 95 - 20024 GARBAGNATE MILANESE
CODICE IPA	asstr
CODICE UNIVOCO UFFICIO	UFS58J
NOME UFFICIO	Uff_eFattura PA
CODICE FISCALE e PARTITA IVA:	09323530965

Come disposto dal decreto MEF del 07 dicembre 2018 integrato dal decreto MEF del 27 dicembre 2019, a partire dal 1° gennaio 2021 gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per loro conto, non potranno dal corso alla liquidazione e al successivo pagamento delle fatture elettroniche relativo all'acquisto di beni sanitari e non sanitari che non riportino il riferimento al documento d'Ordine che le ha generate.

In base a quanto riportato nel documento di Regole Tecniche, il riferimento dell'Ordine elettronico è rappresentato dalla "Tripletta d'identificazione":

- Identificativo dell'Ordine (ID);
- data di emissione dell'Ordine;
- Identificativo del mittente;

Al fine del corretto adempimento dell'obbligo, per le fatture riferite a ordini di beni sanitari e non sanitari, queste informazioni dovranno essere obbligatoriamente indicate negli appositi campi previsti dal formato FatturePA.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovrà riportare necessariamente il codice identificativo di gara.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura);
3. Totale documento;
4. Codice fiscale del cedente;
5. eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di Legge;
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie nell'ambito della sperimentazione.

Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa secondo le modalità espressamente previste dalla legge.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale. Resta fermo che il termine dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento ed accettazione della fattura emessa a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, ove previste.

4.2 PAGAMENTI

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 4, e dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2002, il pagamento delle fatture sarà effettuato, salvo motivi ostativi, entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura su HUB Regionale, mediante ordinativi di pagamento.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte del fornitore di tutte le condizioni contenute nel presente Documento e dell'offerta prodotta in sede di gara; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso a favore dell'ASST, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore. Agli effetti della liquidazione delle fatture l'inosservanza anche di una sola delle clausole previste nel presente documento, sarà motivo d'interruzione dei termini di pagamento.

Si informa al riguardo che non si potrà dar corso al pagamento delle fatture se non dopo l'esito favorevole dell'indagine antimafia, ove prevista.

In caso di ritardato pagamento, oltre i termini di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della fattura su HUB Regionale ovvero dalla data di collaudo del bene, il saggio di eventuali interessi moratori è fissato nel 50% del tasso di riferimento determinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3, D. Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii. Si precisa che, in ogni caso, l'eventuale ritardato pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto da parte del contraente per la parte inerente l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

ART. 5 - PENALI

Durante il periodo di vigenza del contratto l'operatore economico dovrà rispettare tutte le obbligazioni illustrate nel presente Documento e tutte le obbligazioni contenute nell'offerta prodotta in sede di gara.

Qualora durante l'esecuzione del contratto non dovessero essere rispettate le condizioni di fornitura e servizio contrattualmente sancite, l'ASST procederà all'applicazione di penali, calcolate

sul valore complessivo del contratto ed entro il limite del 10% del valore complessivo del contratto.

Qualora gli inadempimenti contrattuali determinino un importo massimo delle penali applicate superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda committente **ha la facoltà di promuovere** l'avvio della procedura di risoluzione del contratto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopradescritte, verranno contestati al fornitore, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di **5 giorni solari dal ricevimento della stessa contestazione**.

Qualora dette deduzioni non siano giudicate accettabili dall'Azienda, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali sopraindicate a decorrere dall'inadempimento.

ASST Rhodense provvederà ad emettere fattura di importo corrispondente alla penale applicata. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

ART. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivanti da violazioni di norme di legge o del contratto, ASST Rhodense, fatta salva la facoltà di avvio del procedimento per l'applicazione di penali di cui al precedente art. 9, provvederà ad emettere intimazione ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Qualora l'intimazione ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione contrattuale, ASST Rhodense potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo, con riserva di rivalersi nei confronti dell'aggiudicatario degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, da cui derivi all'ASST Rhodense un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, ASST potrà esercitare il diritto di risoluzione

del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, ASST può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara.

A riscontro del verificarsi delle fattispecie di seguito descritte, il contratto si risolverà ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c., previo incameramento del deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni derivanti dalla risoluzione del contratto:

- qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità di cui all'articolo 9, **n. 3 penalità**;
- qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate **penalità per un importo superiore al 10%** del valore complessivo del contratto;
- accertamento, in qualsiasi momento della fase di esecuzione del contratto, di **fornitura di beni di livello qualitativo inferiore rispetto a quello accertato sui beni offerti in sede di gara**, indipendentemente dalla motivazione dell'evento;
- falsità in atti e/o documentazione prodotta;
- gravi e/o fraudolenti scorrettezze o per dichiarazioni infedeli sotto il profilo operativo, amministrativo e contabile per quanto attiene il rapporto contrattuale;
- nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale nonché per gravi mancanze rispetto alle norme previste dalla legge ed attinenti al lavoro e alla tutela del lavoratore;
- qualora l'operatore economico subappalti in tutto o in parte l'attività in difformità alla normativa vigente;
- per inadempimento degli obblighi da parte dell'operatore economico contraente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a. fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L. 136 del 13/08/2010;
- per violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento aziendali e nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751;

- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento.

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, la risoluzione opera di diritto quando ASST, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva espressa e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al Fornitore. Gli oneri derivanti dall'aggiudicazione all'operatore economico che segue in graduatoria saranno addebitati all'operatore economico uscente.

ART. 7 - RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

ASST Rhodense si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. ed in conformità a quanto previsto dall'art. 109, D.Lgs. n. 50/2016, in qualunque momento durante il periodo di sua vigenza e fino al termine di naturale scadenza.

Detta facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dell'operatore economico contraente nel rispetto di quanto disciplinato al comma 3 del succitato articolo 109, D.Lgs. n. 50/2016, con preavviso minimo di 10 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

ART. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, D.LGS. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del medesimo Decreto.

La cessione del credito dell'aggiudicatario, di cui all'art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

In materia di subappalto trovano applicazione tutte le disposizioni contenute all'interno dell'art. 105 del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'aggiudicatario potrà affidare a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni del contratto principale, mediante sottoscrizione di contratto di subappalto, per un valore complessivo massimo che non potrà eccedere il 50% dell'importo complessivo del contratto.

Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto lavori, servizi o forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o parte di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intenda subappaltare;
- l'affidatario dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art.

80.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l'esecuzione del contratto di cui alla presente procedura deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010).

L'ASST provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente al subappaltatore su espressa e congiunta richiesta dell'affidatario del contratto e del subappaltatore.

ART. 9 – RESPONSABILE DEL CONTRATTO (RC) E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga a nominare un Responsabile del Contratto (RC), che sarà responsabile della gestione dei rapporti contrattuali con ASST Rhodense e, pertanto, rappresenterà a tutti gli effetti il Fornitore.

Il Responsabile del Contratto si farà carico di tutte le attività destinate all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'operatore economico. ASST Rhodense designerà un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) a cui sono demandate tutte le funzioni direttamente ed indirettamente connesse all'espletamento di attività di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione del contratto e la verifica del raggiungimento degli standard qualitativi richiesti, ai sensi dell'art. 101, D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 49/2018. Il DEC si farà carico di coordinare le diverse articolazioni aziendali specificamente competenti per ciascun singolo e differente aspetto inerente gli elementi del contratto.

ART. 10 – CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto

del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione. Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Milano, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c..

ART. 11 - CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO D'INTEGRITÀ

L'operatore economico, nei rapporti inerenti il presente contratto, s'impegna:

- ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti". A tale scopo la Società si fa garante dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e institorio;
- a rispettare tutte le disposizioni nonché ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751..

Il "Codice di comportamento dei dipendenti" e il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" sono pubblicati sul sito internet aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente"- Bandi di gara e Contratti. L'operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti e del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire. Qualora il *Codice di comportamento dei dipendenti* e il *Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali* disciplinassero in modo difforme medesime fattispecie e/o processi o fasi di processo troveranno applicazione le norme contenute nel *Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali*.

ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE

L'operatore economico contraente, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara.

Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati ad ASST Rhodense contraente in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice

fiscali delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata ad ASST Rhodense entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificatamente fornito dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. L'operatore contraente prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione ad ASST Rhodense e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG UE 2016/679

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e degli artt. 5 e 6 del Reg. UE 2016/679, il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale di cui all'oggetto della presente RDO. Il Titolare del trattamento è l'Ente contraente. L'operatore economico contraente dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con particolare riguardo al trattamento dei dati personali ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato, l'Ente contraente, in qualità di Titolare, nomina l'operatore economico contraente Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 Reg Ue 2016/679. Contestualmente alla stipula del contratto l'operatore economico si obbliga a sottoscrivere, nella persona del Legale Rappresentante, l'atto di nomina a Responsabile esterno

del trattamento, redatto da ASST Rhodense. Tale nomina avrà la medesima validità del contratto e si considererà revocata alla data di scadenza dello stesso.

L'operatore economico contraente, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento Europeo 2016/679. L'operatore economico, a norma dell'art. 28 del Regolamento UE, può designare un "sub-responsabile" per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento; in tal caso il Responsabile del trattamento dovrà essere autorizzato con atto scritto dal Titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Al "sub-responsabile" del trattamento sono imposti con contratto o atto scritto, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o atto scritto intercorso tra il titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento sia conforme al Regolamento UE 2016/679. Qualora il "sub-responsabile" ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

L'operatore economico contraente si impegna in particolare a:

- mantenere strettamente riservati ogni dato o informazione di cui verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio riguardante l'Ente contraente e i suoi dipendenti;
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni, affinché il personale sia pienamente consapevole di essere tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative agli utenti (lavoratori sottoposti a visita)
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute dell'art. 32 del Reg. UE 2016/679; redigere il Registro dei trattamenti di cui all'art. 30 del Reg. UE 2016/679;

- redigere e trasmettere all' Ente contraente, con cadenza semestrale oppure ogni qualvolta ciò appaia necessario, una relazione in merito agli adempimenti eseguiti;
- trasmettere tempestivamente e, comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, i reclami degli Interessati;
- collaborare con ASST Rhodense per l'attuazione delle prescrizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati.

ART. 14 - INFORMATIVA Art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 i dati personali dell'operatore economico aggiudicatario del contratto e/o dei suoi dipendenti, forniti in vista della sottoscrizione del contratto o conosciuti successivamente nella fase di esecuzione contrattuale, potranno essere trattati esclusivamente per finalità di gestione del rapporto contrattuale ed adempimenti di legge.

Il rifiuto dell'operatore economico aggiudicatario al trattamento comporterà la sua decadenza da qualsiasi titolarità all'aggiudicazione della procedura, alla sottoscrizione del contratto, alla sua esecuzione.

Il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 15 CAPO III del Regolamento Europeo 2016/679, può chiedere al Titolare del trattamento l'accesso la rettifica, la cancellazione (solo al termine del presente rapporto contrattuale) e la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano. L'operatore economico contraente ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo -Garante Privacy, specificamente previsti dal Capo III Art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

PARTE SECONDA – DISCIPLINARE DI PROCEDURA

ART. 15 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

15.1 - REQUISITI SOGGETTIVI ESSENZIALI

L'operatore economico concorrente deve trovarsi, al momento della presentazione dell'offerta e in ogni momento di vigenza del contratto, nelle condizioni di seguito elencate:

- deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- deve essere iscritto al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

- deve assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge che rappresentino condizione necessaria per la sottoscrizione di contratto con Pubbliche Amministrazioni.

15.2 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Per poter presentare la propria offerta e partecipare alla procedura, ciascun operatore è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione sulla Piattaforma SinTel così come disciplinato all’art. 5.2 del documento “Modalità Tecniche utilizzo piattaforma SinTel”, al quale si rimanda integralmente per l’acquisizione di tutte le informazioni inerenti le funzionalità del sistema e le modalità di invio dell’offerta. Per la richiesta di informazioni sull’uso del Sistema, i concorrenti potranno contattare l’Help Desk raggiungibile al **numero verde 800.116.738** o fare riferimento al sito <http://www.arca.regione.lombardia.it>, alla voce di menu contatti.

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse ad ASST Rhodense **ESCLUSIVAMENTE** in formato elettronico attraverso la piattaforma SinTel. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di SinTel, che consentono di predisporre:

1. una busta telematica unica d’offerta contenente documentazione amministrativa, tecnica ed economica;

L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire attraverso SinTel entro il termine perentorio delle ore 10,00 del giorno **03 novembre 2021**, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. È in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, nel rispetto dei termini eventualmente espressamente previsti nel presente Disciplinare di gara, **pena l’esclusione** dalla presente procedura.

A tal proposito **si raccomanda** di avviare e concludere le procedure di caricamento dell’offerta sulla Piattaforma SinTel con **ampio anticipo** rispetto al termine di scadenza sopra indicato allo scopo di scongiurare il rischio di non perfezionare la procedura entro il termine di scadenza **perentorio** sopra indicato.

Data e ora del ricevimento dell'offerta risulterà accertato sulla base delle risultanze Log del Sistema. Il concorrente, entro e non oltre il termine fissato per la presentazione per l'offerta, potrà presentare una nuova offerta rispetto a quella eventualmente già presentata; tale nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. I concorrenti esonerano l'ASST Rhodense e ARIA S.p.a. - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisiti, da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SinTel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate. La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della Piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a SinTel o che impediscano di formulare l'offerta.

15.3. DOCUMENTAZIONE

Nell'apposito campo "Documentazione amministrativa, tecnica ed economica" presente sulla Piattaforma SinTel ciascun operatore dovrà allegare la richiesta documentazione, consistente in un unico file formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente:

1. **il presente Documento**, riportante contenuti e condizioni contrattuali, firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il concorrente, corredata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante;
2. **Documento di gara unico europeo DGUE** (Allegato 1);
3. **Dichiarazioni integrative** (Allegato 2);
4. **schema di offerta economica**, dettagliata delle singole voci di costo, allegata al presente documento (Allegato 3).;
5. **"Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali"** (Allegato 4), approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751, firmato digitalmente per accettazione di tutte le disposizioni in esso contenute;
6. **Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
 - copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Nella busta telematica contenenti la documentazione amministrativa non deve essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, pena l'esclusione dalla gara.

PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO EX ART. 83, D.LGS. N. 50/2016 MANCANZA, INCOMPLETEZZA E IRREGOLARITÀ ESSENZIALE

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15.4 OFFERTA ECONOMICA

Nell'apposito campo "offerta economica" presente sulla Piattaforma SinTel i concorrenti dovranno indicare l'importo complessivo del contratto costituito dal prezzo di noleggio dei veicoli per n. 24 mesi, comprensivo di tutti i servizi indicati al punto 1.1 del presente documento di Richiesta di Offerta.

Detto importo sarà utilizzato quale base di comparazione ai fini dell'aggiudicazione.

L'offerta economica dovrà pervenire esclusivamente attraverso il sistema "Sintel", accessibile all'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it. Al termine della compilazione dell'offerta economica a Sistema, il Sistema genererà un documento in formato ".pdf" che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e quindi sottoscritto con firma digitale dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante. Tale documento firmato digitalmente dovrà poi essere caricato sul Sistema attraverso l'apposita procedura di upload, seguendo le apposite istruzioni.

Il concorrente dovrà allegare, in formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati, il documento "**SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA**" (Allegato 3), debitamente compilato e firmato digitalmente dalla persona o dalle persone abilitate ad impegnare l'offerente, e dovrà riportare:

- a) la ragione sociale o comunque la denominazione, i riferimenti fiscali e la sede del concorrente;
- b) la dichiarazione di presa visione delle norme e condizioni contenute nel presente Documento di Richiesta di offerta;
- c) l'impegno ad assolvere tutte le obbligazioni contrattuali, in caso di aggiudicazione, secondo le condizioni e gli oneri del presente documento;
- d) che nella formulazione del prezzo offerto si è tenuto adeguatamente conto degli oneri riferiti al costo del lavoro, nel rispetto delle apposite tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (previste dall'art. 1 comma 1 della Legge 7/11/2000 n. 327), nonché dei costi relativi alla sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
- e) eventuali specificazioni ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, (parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati);
- f) la stima dei costi aziendali sostenuti dall'operatore economico concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016); detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- g) la stima dei costi della manodopera (art. 95, comma 10, del Codice);
- h) il nome e cognome, data e luogo di nascita, della persona che sottoscriverà il contratto in caso di aggiudicazione e in base a quale titolo.

L'importo inerente la voce di prezzo di cui al punto sopra elencato non potrà, pena l'esclusione dalla presente procedura, essere pari o superiore all'importo espressamente riportato all'art. 1 del presente Documento, pari a € 66.600,00.= Iva esclusa.

In caso di discrepanza tra l'importo inserito in Piattaforma e l'importo di inserito nell'Allegato 3 (schema di offerta economica), prevarrà, ai fini dell'aggiudicazione, l'importo inserito in Piattaforma, con l'obbligo dell'operatore economico, in caso di discrepanza, di riformulare lo schema di dettaglio offerta economica coerentemente all'importo inserito in Piattaforma. Ai fini dell'aggiudicazione e degli eventuali calcoli di cui sopra, verrà tenuto in considerazione sino alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

I prezzi si intendono comprensivi di ogni onere con l'esclusione della sola IVA che verrà corrisposta ai sensi di legge. L'offerta deve ritenersi valida per un periodo di 180 giorni, a far tempo dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

L'offerta pari o superiore alla base d'asta non sarà considerata offerta valida. In proposito si avverte che il Sistema consente l'inserimento di un valore superiore alla base d'asta. Tuttavia in tali ipotesi il Sistema avviserà il fornitore con un apposito messaggio ("*alert*").

Si comunica che ai fini dell'affidamento del servizio in argomento, è facoltà dall'Azienda precedente richiedere all'operatore economico risultato migliore offerente altra documentazione amministrativa e tecnica eventualmente ritenuta necessaria.

ART 16 - CRITERI DI AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO

Il contratto sarà aggiudicato all'operatore economico che avrà offerto l'importo complessivo del contratto più basso in conformità a quanto stabilito dall'art. 36, comma 9-bis, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa verifica di idoneità tecnico qualitativa del servizio offerto.

Si precisa che ASST Rhodense:

- procederà ad affidare anche in presenza di una sola offerta valida, previo giudizio di congruità delle condizioni economiche proposte;
- si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento.

ASST Rhodense potrà determinare l'affidamento del contratto all'operatore economico che non abbia offerto il prezzo più basso in ragione di ulteriori valutazioni debitamente rappresentate all'interno del provvedimento di affidamento.

L'aggiudicazione del contratto è subordinata all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione è immediatamente vincolante per l'operatore economico aggiudicatario, mentre la decorrenza degli effetti giuridici è subordinata all'esecutività della deliberazione di aggiudicazione nonché all'espletamento degli adempimenti stabiliti dalla

normativa vigente e dagli atti e provvedimenti del presente procedimento. Con il fatto della presentazione dell'offerta, gli operatori economici offerenti dichiarano di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare tutte le clausole e norme del presente Documento di Richiesta di Offerta.

Nessun compenso spetterà agli operatori economici concorrenti per la redazione dell'offerta. Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto sia per i depositi cauzionali provvisori che per quello definitivo. Si sottolinea che il prezzo offerto in sede di gara s'intende comprensivo di tutte le prestazioni richieste nel presente Documento, le quali costituiscono tutte obbligo contrattuale per l'operatore economico aggiudicatario.

ART. 17 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti relativamente alla partecipazione alla presente procedura possono essere presentate, avvalendosi della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma SinTel e dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 10,00 del giorno **27 ottobre 2021**. Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali modifiche relative alla presente procedura saranno comunicate attraverso la medesima funzionalità.

Il Dirigente U.O.C. Acquisti

Angela Gaspero

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Responsabile Unico del Procedimento: Angela Gaspero
Tel. 02994302475 e-mail: areaacquisti@asst-rhodense.it

Incaricato dell'Istruttoria: Maria Luisa Castoldi
Tel. 02994302184